



REGOLAMENTO
MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Merceologie commercializzabili

Articolo 3 – Compiti del Direttore del Mercato

Articolo 4 – Commissione di Mercato

Articolo 5 – Accesso al Mercato

Articolo 6 – Canoni

Articolo 7 – Titolarità e gestione dei punti vendita

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari e amministrative

Articolo 9 – Piani di Autocontrollo

Articolo 10 – Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

Articolo 11 – Orario e Calendario

Articolo 12 – Sistemi di vendita e relativo svolgimento

Articolo 13 – Ordine interno

Articolo 14 – Controllo, sanzioni e penalità.

Articolo 15 – Direttive operative

Articolo 16 – Codice etico

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la gestione del Mercato all'Ingrosso delle Carni sito in via Cesare Lombroso 95 (di seguito solo Mercato), nonché le attività di commercializzazione dei prodotti in esso trattati.

Art. 2

Merceologie commercializzabili

Ai sensi della vigente normativa sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti:

- Carni bianche e rosse
- Uova e ovoprodotti
- Preparazioni e prodotti a base di carne

E', altresì, ammessa la vendita di altre categorie merceologiche purchè a carattere non prevalente e comunque non trattate nei Mercati Ittico e Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano.

Art. 3

Compiti del Direttore del Mercato

Il Direttore del Mercato:

- Vigila sull'andamento del Mercato, sull'osservanza del Regolamento e delle Direttive operative;
- Vigila sulla conformità merceologica delle derrate introdotte nel mercato, salvo che per gli aspetti che la legge riserva all'Autorità Sanitaria o ad altro organismo di vigilanza e controllo;
- Provvede a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dall'Autorità Sanitaria e cura la custodia e, ove prescritto, la distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa autorità;
- Provvede all'elaborazione della rilevazione statistica dei prezzi e delle quantità dei prodotti commercializzati;
- Adotta, in casi particolari ed urgenti che potrebbero compromettere la funzionalità del mercato in materia di pubblica incolumità, igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone immediatamente l'Ente gestore e l'Autorità Sanitaria, qualora il caso rivesta anche aspetti di sua competenza;
- Autorizza, su parere favorevole dell'Autorità Sanitaria, la donazione ad Enti assistenziali e la devoluzione agli stessi Enti del prodotto eventualmente sequestrato dai competenti organi;
- Propone all'Ente gestore i provvedimenti ritenuti indispensabili o comunque idonei a migliorare l'efficienza del Mercato;
- Accerta i requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti;
- Provvede ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale necessaria o utile al buon funzionamento del Mercato;
- Esercita le funzioni di vigilanza e procede a segnalare agli Organi preposti alla Vigilanza del Mercato le irregolarità rilevate per le conseguenti contestazioni sanzionatorie;

- Segnala tempestivamente, quando ne viene a conoscenza, all’Autorità Sanitaria, l’eventuale presenza di prodotti di cui deve essere vietata la vendita nonché coordinarsi, anche direttamente in caso di urgenza, con l’Autorità Sanitaria competente, per promuoverne l’intervento ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 4

Commissione di Mercato

La composizione ed il funzionamento della Commissione di Mercato è disciplinato dalla Legge Regionale vigente che definisce, altresì, i relativi compiti.

Art. 5

Accesso al Mercato

Al Mercato si accede unicamente tramite “titolo di riconoscimento” rilasciato in osservanza alla Legge regionale vigente ed in conformità alle disposizioni dell’Ente gestore.

Art. 6

Canoni

I canoni dei punti vendita sono stabiliti ai sensi della vigente Legge regionale. I canoni riferiti agli spazi collaterali sono determinati dall’Ente gestore.

I canoni devono essere pagati anticipatamente ogni trimestre.

Il mancato versamento o il versamento parziale del canone comporta, previa diffida, la sospensione di ogni attività di Mercato sino a 3 giorni e, in caso di persistente morosità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari e amministrative di cui alla vigente Legge regionale.

Art. 7

Titolarietà e gestione dei punti vendita

La concessione di un punto vendita è intestata, ai sensi di legge, a persone fisiche, a società di capitali, società di persone, società cooperative, consorzi o società consortili regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge stessa.

Le attività di commercializzazione nei punti vendita devono essere effettuate alla presenza dell’intestatario della concessione o di un soggetto preposto.

Per l’assegnazione dei punti vendita liberi può essere fissata la corresponsione di un contributo di ingresso il cui valore è stabilito dall’Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

La concessione non è cedibile e non è trasferibile a terzi.

Art. 8

Sanzioni disciplinari e amministrative

Le concessioni sono soggette alle sanzioni disciplinari e amministrative di cui alla vigente normativa, nei seguenti casi:

- Per la perdita dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
- Per accertata ed ingiustificata inattività del punto vendita per oltre 30 giorni consecutivi, ovvero 60 nell'arco dell'anno solare, senza specifica autorizzazione della Direzione del Mercato.
- Per morosità nel pagamento del canone corrispondente a un trimestre.
- Per gravi violazioni di Legge o di Regolamento.

Il Direttore del Mercato comunica l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e assegna un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Trascorso tale periodo senza deduzioni o con insufficienti motivazioni, si adatterà il provvedimento per il quale è stato avviato il relativo procedimento amministrativo secondo le disposizioni di cui alla vigente Legge regionale.

La comminazione di sanzioni da parte degli Organismi competenti per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di HACCP del proprio punto vendita e/o altri spazi, può comportare, da parte del Direttore del Mercato, la sospensione temporanea dell'attività commerciale per un periodo da 1 a 3 giornate lavorative.

Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, l'Operatore concessionario deve riconsegnare il punto vendita e il titolo di riconoscimento all'Ente gestore, libero da persone e cose, con la rimozione d'impianti o attrezzature, nonché in condizioni igieniche e funzionali tali da permettere l'immediato ingresso di un altro operatore.

Alla cessazione o revoca della concessione, il Direttore, ove possibile di concerto con l'Operatore concessionario, redige verbale di riconsegna in contraddittorio.

Art. 9

Piani di Autocontrollo

Il Piano di Autocontrollo Sanitario dell'Ente gestore, e sue modifiche, viene elaborato dal Direttore del Mercato o da persona per tale fine incaricata. Tale Piano di Autocontrollo è relativo alla gestione igienico sanitaria delle parti comuni. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12 ed al fine della gestione sanitaria omogenea del mercato, il Piano può prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserire nei Piani di Autocontrollo dei singoli Operatori concessionari.

Ogni Operatore concessionario deve predisporre ed osservare secondo quanto previsto dalla normativa vigente un proprio piano di autocontrollo igienico-sanitario che dovrà essere trasmesso e validato dall'Ente gestore.

Ogni Operatore concessionario comunica all'Ente gestore i nominativi del Responsabile del Piano di Autocontrollo . Comunica altresì ogni eventuale modifica a detti nominativi.

Ogni Operatore Concessionario deve conservare presso il punto vendita di vendita il Piano di Autocontrollo e le relative registrazioni.

Il Piano di Autocontrollo deve essere sottoposto a periodica revisione e reso disponibile su richiesta dell'Ente gestore e dell'Autorità Competente.

Il Piano di Autocontrollo può essere sottoposto a periodici controlli sia nella documentazione sia nella sua attuazione da parte dell'Ente gestore.

Art. 10

Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

L'Ente gestore provvede direttamente o tramite società specializzate alle attività di:

- Manutenzione ai fini sanitari di aree, locali, impianti ed attrezzature degli spazi comuni;
- Pulizia e sanificazione di aree, locali, impianti ed attrezzature degli spazi comuni;
- Controllo degli animali infestanti.

Ogni apparecchiatura e struttura utilizzata sotto la responsabilità dell'Operatore Concessionario, deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Gli spazi aree comuni sia interne che esterne devono rimanere sgombri al fine di consentire all'Ente gestore, di effettuare le operazioni di pulizia.

L'Ente gestore e gli Operatori concessionari assicurano l'ottemperanza a qualsiasi prescrizione od intervento richiesti dall'Autorità sanitaria.

Gli Operatori concessionari devono informare l'Ente gestore di eventuali prescrizioni comminate dall'Autorità sanitaria, garantendone la risoluzione e dandone riscontro del buon esito.

Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza dell'Ente gestore e dei singoli Operatori concessionari devono comunque essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica.

Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria sono svolte istituzionalmente dagli Organi competenti.

Gli Operatori Concessionari sono responsabili del controllo delle temperature di tutti gli impianti di conservazione in regime di freddo situati nelle rispettive aree di pertinenza. In ottemperanza alla normativa vigente, ogni Operatore concessionario deve garantire il rispetto delle temperature dei prodotti commercializzati.

Gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) interessati devono presentare i documenti richiesti dall'Ente gestore e dall'Autorità Sanitaria competente.

Gli O.S.A. autorizzati sono soggetti a periodica valutazione di conformità igienico sanitaria.

Art. 11

Orario e Calendario

L'orario di mercato e il calendario delle attività sono fissati dall'Ente gestore sentita la Commissione di Mercato.

La vendita al dettaglio è consentita ai sensi della Legge regionale nelle giornate e negli orari stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Il Direttore in caso di circostanze particolari ed urgenti, ha facoltà di ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avvertimento mediante pubblicazione all'interno del mercato.

Art. 12

Sistemi di vendita e relativo svolgimento

Le vendite avvengono a libera contrattazione fra le parti, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche, commerciali e sanitarie previste dall'ordinamento.

Per esigenze di natura statistica gli Operatori concessionari devono comunicare giornalmente alla Direzione del Mercato l'entità delle merci conferite, quelle commercializzate nell'ambito del Mercato ed i relativi prezzi.

Art. 13

Ordine interno

E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- Ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- Tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, l'igiene, il decoro o la disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

E' concesso apporre apposti avvisi nelle bacheche previo nulla osta del Direttore di Mercato.

Spetta al Direttore del Mercato regolamentare lo svolgimento delle attività all'interno del Mercato attraverso l'adozione di ordini di servizio.

Art. 14

Controllo, sanzioni e penalità

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dalla Legge regionale vigente, dal presente Regolamento di Mercato nonché dagli Ordini di servizio e Direttive operative è demandato all'Ente gestore.

I trasgressori sono assoggettati alle sanzioni previste dalla normativa vigente e alle penalità stabilite dall'Ente gestore.

Art. 15

Direttive operative

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle direttive operative adottate dall'Ente gestore.

Art. 16

Codice etico

Gli Operatori concessionari sono obbligati al rispetto del Codice etico dell'Ente gestore.